

REGOLAMENTO ANTI-BULLISMO E CYBERBULLISMO

Indice

1 Premessa.....
2 Finalità del Regolamento.....
3 Riferimenti normativi.....
4 Bullismo e Cyberbullismo.....
5 Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori.....
6 Le azioni della scuola.....
7 Istruzioni per la segnalazione di casi di bullismo o cyberbullismo.....
8 Responsabilità e obblighi.....
9 Allegato A.....
10 Allegato B

1) Premessa

Il **bullismo** è un fenomeno conosciuto ma negli ultimi anni, attraverso l'uso intensivo delle nuove tecnologie da parte delle giovani generazioni, ha assunto proporzioni preoccupanti. Esso colpisce ed interessa in modo trasversale tutta la società indipendentemente dal ceto dal genere, dalle competenze personali, dal livello di cultura, dalle possibilità economiche. Studi svolti dalla psicologia, dalla sociologia e oggi anche dalla giurisprudenza, hanno evidenziato che l'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola.

Una politica anti bullismo a scuola rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo, “...alle scuole, infatti, in quanto istituzioni poste al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate”. (da Linee orientamento MIUR per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo).

2) Finalità del Regolamento

La nostra scuola intende cogliere l'invito del Ministero a predisporre azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e in tal senso il presente Regolamento costituisce uno strumento per:

- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare il fenomeno;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui si verifichi e accerti episodi.

3) Riferimenti normativi

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2019;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017).

4) Bullismo e Cyberbullismo

Definizione di bullismo:

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da uno o più individui, ripetuto nel tempo, contro una vittima che “subisce” e non riesce a difendersi.

Le caratteristiche che definiscono un atto di bullismo e che ci consentono di riconoscerlo:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;
- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità;

Le tipologie degli atti di bullismo:

- Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima;
- Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli;
- Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie;

Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza del tutto occasionali.

Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento (scherzo, litigio, reato).

I ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:

- bullo - vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica. Ecco perché le prepotenze avvengono sempre in presenza di altri ragazzi;
- vittima - non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola;
- sostenitori del bullo - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva;
- spettatori passivi - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire;
- I difensori della vittima - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

Definizione di cyberbullismo:

Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale, agita da uno o più individui, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una vittima che “subisce” senza riuscire a difendersi;

Le caratteristiche:

- Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi;
- Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo;
- Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità;

- Anonimato - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione);
- Rapida diffusione - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale).
- Permanenza nel tempo – il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo;
- Pubblico più vasto - un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone;
- Senza tempo e senza spazio - l'aggressione raggiunge la vittima in qualsiasi tempo e anche in un contesto solitamente protetto (a casa, di giorno/di notte).

Le tipologie:

- scritto-verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute);
- visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network;
- esclusione: dalla comunicazione online, dai gruppi;
- impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network, ecc.

I ruoli:

I protagonisti sono gli stessi del bullismo (bullo, vittima, sostenitori del bullo, spettatori passivi, sostenitori della vittima), ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la "condivisione" o i "like", possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

5) Conseguenze a breve e a lungo termine per la vittima, il bullo e gli spettatori

Conseguenze a breve e a lungo termine del bullismo sulla vittima:

- difficoltà scolastiche e relazionali non presenti in precedenza;
- problemi internalizzati come ansia, depressione, sintomi psicosomatici (cefalee, mal di pancia, ecc.), ritiro sociale, tendenza eccessiva all'ipercontrollo dei propri stati emotivi e cognitivi;
- comportamenti autolesionistici;
- pensieri suicidi;
- suicidio.

Conseguenze a breve e a lungo termine del cyberbullismo sulla vittima:

- allontanamento dalla relazione coi pari;
- diminuzione del rendimento scolastico;
- disturbi d'ansia e depressivi;
- bassa autostima e senso di colpa;
- pensieri suicidi;
- suicidio.

Le statistiche dimostrano che gli effetti del cyberbullismo sulla vittima rispetto a quelli del bullismo sono più gravi.

Conseguenze a breve e a lungo termine sul bullo:

- esternalizzazione di condotte non adattive come aggressività, oppositività, antisocialità;
- violazione delle norme sociali;
- discontrollo emotivo;
- disturbi psicotici;
- problemi in età adulta: rischio di fallimento in campo lavorativo, rischio di fallimento in campo affettivo;
- depressione.

Conseguenze a breve e a lungo termine sul cyber bullo:

- scarsa empatia;
- comportamenti aggressivi e criminali;
- abuso di alcool e droghe;
- dipendenza dalla tecnologia.

Conseguenze a breve e a lungo termine sugli spettatori:

- percezione di un contesto insicuro, non protetto;
- ansia sociale;
- allontanamento sociale;
- rafforzamento di una logica di indifferenza, scarsa empatia;
- tendenza a negare o a sminuire il problema;
- indifferenza nei confronti delle vittime.

6) Le azioni della scuola

Le azioni che il nostro Istituto intende mettere in atto si possono riassumere in:

- prevenzione;
- collaborazione con l'esterno;
- protocollo di intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: misure correttive e sanzioni disciplinari.

La prevenzione

La nostra scuola secondo la normativa vigente ha individuato all'interno del proprio corpo insegnanti un team antibullismo che ha il coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. La nostra scuola adotta iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni, prevedendo percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti a docenti, personale ATA, alunni e genitori.

La collaborazione con l'esterno

Incontri con esperti del settore come Polizia di Stato, Polizia Postale, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e altre figure competenti presenti sul territorio; incontri mirati principalmente a promuovere l'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e la sicurezza online.

L'obiettivo è di fornire competenze per una cittadinanza digitale responsabile. Nei casi in cui il caso di bullismo sembra essere grave e gli interventi pedagogici adottati appaiono inefficaci, ci si avvarrà dei servizi di supporto sul territorio (ASL, Consultorio, SerT, Centri di aggregazione giovanile, sportello di ascolto dello psicologo, ecc.) che offrono risposte per possibili interventi mirati, garantendo comunque ascolto e consulenza.

PROTOCOLLI DI INTERVENTO IN CASI ACCERTATI DI BULLISMO

Con il seguente protocollo ci si vuole dotare di una serie di indicazioni precise e concordate su come agire, cosa fare, come muoversi, con quali tempi, con quali mezzi, per gestire i presunti casi di bullismo e cyberbullismo, allo scopo di escludere che un potenziale caso di bullismo e vittimizzazione venga sottovalutato, prendere in carico i casi accertati e procedere tempestivamente con gli interventi appropriati.

Le fasi fondamentali sono quattro:

- 1) Fase di prima segnalazione;

- 2) Fase di valutazione approfondita;
- 3) Fase di scelta dell'intervento e della gestione del caso;
- 4) Fase di monitoraggio.

Per ogni fase sono coinvolti diversi soggetti (vedi tabella).

FASE	AZIONI	SOGGETTI
1) SEGNALAZIONE	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di presunto bullismo	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA
2) VALUTAZIONE APPROFONDITA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni attraverso colloqui con i soggetti coinvolti	Dirigente Referenti bullismo
3)SCELTA DELL'INTERVENTO	In base alla gravità e alle risorse disponibili: - Incontri con gli alunni coinvolti tesi a responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli -Interventi/discussioni di sensibilizzazione in classe -Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Informare e coinvolgere i genitori -Counselling -Interventi con il supporto dei servizi sul territorio	Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Alunni Genitori Psicologi
4) MONITORAGGIO	Dopo gli interventi educativi ed eventualmente quelli disciplinari, valutare: - se il problema è risolto ponendo attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi territoriali.	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Insegnanti

INTERVENTI DISCIPLINARI

SOGGETTI	AZIONI
Dirigente Scolastico Consiglio di classe Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori	- Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Compito sul bullismo - Trasferimento ad un'altra classe

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASI ACCERTATI DI CYBERBULLISMO

FASI	AZIONI	SOGGETTI
1) SEGNALAZIONE	Segnalare episodi di cyberbullismo	Genitori Insegnanti Alunni Personale ATA
2)RACCOLTA INFORMAZIONI VALUTAZIONE APPROFONDITA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni Scelta dell'intervento	Dirigente Referenti bullismo Team antibullismo Insegnanti
3) INTERVENTI GIURIDICI	Informare immediatamente i genitori che inoltreranno al gestore del social media o del sito internet un'istanza per l'oscuramento delle immagini o blocco di qualsiasi altro dato personale	Dirigente Team antibullismo Genitori
4) INTERVENTI EDUCATIVI	-Incontri con gli alunni coinvolti -Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Insegnanti Alunni Genitori

	coinvolti - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling	Psicologi
5)INTERVENTI DISCIPLINARI	-In caso di assenza di denuncia all'autorità giudiziaria, ammonimento verbale del questore -Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo -Lettera di scuse da parte del bullo -Scuse in un incontro con la vittima -Compito sul cyberbullismo -Compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola -Trasferimento ad un'altra classe	Questore Dirigente Consiglio di classe Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori
6) MONITORAGGIO	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti

7) Istruzioni per la segnalazione di casi di bullismo o cyberbullismo

La segnalazione di presunto caso di bullismo o cyberbullismo può essere fatta dalla vittima stessa o da chi ne venga a conoscenza (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA) attraverso la compilazione di un semplice modulo (Allegato A).

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

Il modulo compilato arriverà all'attenzione del gruppo/team anti bullismo e del Dirigente Scolastico.

L'Allegato A si può reperire:

- Per i genitori, gli insegnanti, gli studenti e il personale ATA i moduli sono reperibili sul sito della scuola e/o all'interno dell'edificio scolastico negli appositi contenitori facilmente accessibili ed identificabili.

- il modulo compilato può essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: nobullismoascuola@icpievedicadore.edu.it
- Il modulo cartaceo compilato può essere consegnato personalmente al referente (m.a Roberta De Bettin) e/o al Dirigente.

8) Responsabilità e obblighi

Secondo l'art. 85 C.P. "è imputabile chi ha la capacità di intendere e volere".

L'imputabilità del minore risulta subordinata ad un criterio cronologico: fino a quattordici anni il minore non è mai imputabile perché nei suoi confronti è prevista una presunzione assoluta di incapacità, senza cioè prova contraria.

L'art. 97 stabilisce, infatti, che "non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni".

Fra i quattordici e i diciotto anni il minore è imputabile solo se il giudice ha accertato che al momento del fatto aveva la capacità di intendere e di volere.

La responsabilità penale è personale ma non è escluso che i GENITORI di un minore autore di un reato rispondano a loro volta penalmente per il reato punibile o meno commesso dal figlio.

La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e più in generale il non aver impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (CULPA IN EDUCANDO) e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (CULPA IN VIGILANDO) sta alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere (art. 2048 CC) Di tali atti non può, infatti, per legge

rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. L'Art.28 della Costituzione Italiana recita che "i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"(CULPA IN VIGILANDO).

I minori possono essere sia vittime sia autori di reato. In entrambi i casi il DS in quanto Pubblico Ufficiale ha l'obbligo di denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria pena la configurabilità di omessa denuncia di reato art.361 c.p.

Il personale docente e in generale il personale scolastico assolve allo stesso obbligo riferendo al DS il comportamento dell'alunno di cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

ALLEGATO 1 [SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE](#)

ALLEGATO 2 [SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA](#)